



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.3.2002
COM(2002) 145 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione nel 2001 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (codice degli aiuti alla siderurgia)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione nel 2001 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (codice degli aiuti alla siderurgia)

L'articolo 8 della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia¹ (codice degli aiuti alla siderurgia) stabilisce che la Commissione "elabora ogni anno relazioni sull'applicazione della presente decisione destinate al Consiglio e, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Comitato consultivo".

1. Quadro generale

- 1.1. La presente relazione riguarda le decisioni adottate dalla Commissione nel 2001 a norma del suddetto codice degli aiuti alla siderurgia. La Commissione ha adottato decisioni a norma del suddetto codice in merito a 24 casi: dieci sono stati approvati senza avviare il procedimento di indagine, per dieci casi è stata adottata una decisione finale, mentre per altri quattro è stato avviato il procedimento.
- 1.2. I casi che la Commissione ha approvato senza sollevare obiezioni riguardavano aiuti ad attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese situate in Belgio, in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi, aiuti a investimenti di tutela ambientale in Spagna e in Austria e la partecipazione del Belgio al capitale di una nuova società. I quattro nuovi procedimenti riguardano un caso di intervento non notificato della Spagna in una società in relazione agli investimenti, due casi di ricerca e sviluppo, in Spagna e in Italia, e un caso di legislazione sulla tassazione ambientale nel Regno Unito.
- 1.3. La Commissione ha adottato una decisione finale negativa in relazione alla legislazione francese sui crediti di imposta su investimenti esteri effettuati da imprese siderurgiche, come aveva fatto l'anno precedente nel caso di una normativa spagnola analoga. Ha adottato una decisione finale negativa anche in relazione all'aiuto notificato dalla Germania a favore di Brema Warmwalzwerk (ambiente) e di Eko-Stahl (R&S) e una parzialmente negativa in relazione all'aiuto notificato dal Belgio a favore di Sidmar (ambiente). Tre casi sono stati chiusi per tenere conto del ritiro delle notifiche di aiuti da parte della Germania e dell'Italia.

2. Relazioni presentate dagli Stati membri

Ai sensi dell'articolo 7 del codice degli aiuti alla siderurgia, gli Stati membri avevano l'obbligo di trasmettere alla Commissione le relazioni sugli aiuti versati durante l'anno 2000 a favore della siderurgia. Non tutti gli Stati membri si sono ancora conformati a tale obbligo.

¹ GUL 338, del 28.12.1996, pag. 42.

3. Descrizione sommaria dei casi di aiuto

3.1. BELGIO

3.1.1. Sidmar

Il 20 dicembre la Commissione ha adottato una decisione finale in merito alla proposta del Belgio di concedere aiuti all'impresa Sidmar per 3 progetti di investimento destinati a migliorare la tutela ambientale. Ha approvato l'aiuto per il progetto "trattamento dei fanghi nell'acciaieria" e per parte del progetto "riduzione centralizzata dei rottami di ferro" (0,263 milioni di euro), mentre ha adottato una decisione negativa per il resto di quest'ultimo progetto e per il progetto "trattamento dei fanghi nel forno" (0,353 milioni di euro). Questa decisione negativa è motivata, per quanto riguarda il progetto per i forni, dal fatto che la proposta belga non detrae i risparmi che ne risulterebbero per l'impresa, mentre nell'altro progetto erano stati considerati ammissibili investimenti non connessi all'ambiente.

3.1.2. Sidmar

Il 18 luglio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione agli aiuti che il governo regionale fiammingo proponeva di accordare a Sidmar (0,506 milioni di euro) per un progetto di ricerca e sviluppo sul "controllo della pulizia interna dell'acciaio". Il progetto prevedeva due fasi di ricerca e l'aiuto proposto rappresentava un'intensità media del 33%, con il 41% per la ricerca industriale e il 17% per l'attività di sviluppo precompetitiva. La Commissione ha concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per potere approvare l'aiuto, compresa la definizione e la fase di ricerca e la corrispondente intensità dell'aiuto, l'ammissibilità dei costi e l'effetto di incentivazione.

3.1.3. Dufenco Belgium

Il 25 luglio la Commissione ha approvato un intervento finanziario della regione vallone, Belgio, nella nuova impresa siderurgica Dufenco Belgium in quanto non costituiva aiuto di Stato. Dufenco Belgium è una impresa holding del Gruppo Dufenco, di cui la controllata Dufenco Investment detiene il 75% del capitale. L'intervento dell'impresa pubblica Sogepa consiste in una partecipazione al capitale del 25% e in un prestito a dieci anni, che, complessivamente, rappresentano il 46% dei fondi propri della nuova impresa. Tale intervento pubblico è stato fatto secondo le modalità seguite per le due imprese siderurgiche belghe del Gruppo Dufenco, approvate dalla Commissione in quanto non costituivano aiuti di Stato.

3.2. GERMANIA

3.2.1. Georgsmarienhütte

Il 28 novembre la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine su un contratto di servizi di gestione concluso tra Gröditz e Georgsmarienhütte (GMH) stabilendo che non si era in presenza di aiuto di Stato. Essa ha concluso che il costo totale del contratto di servizi di gestione (1,28 milioni di euro all'anno) non superava la remunerazione di una gestione temporanea alternativa per imprese in situazione analoga.

3.2.2. Gröditz

Il 20 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine sulla vendita di cespiti (30,2 milioni di euro) di Gröditz (nel quadro della procedura di fallimento) a Georgsmarienhütte (GMH). La Commissione è giunta alla conclusione che non si era in presenza di aiuti di Stato, in quanto il prezzo offerto da GMH corrispondeva al prezzo di mercato; si trattava infatti del prezzo più elevato che un investitore privato era disposto a pagare per i cespiti, in quanto i curatori avevano invitato altre parti interessate a presentare offerte.

3.2.3. EKO Stahl

Il 28 novembre la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in relazione all'aiuto proposto dalla Germania a Eko-Stahl per un importo di 399 004 euro, pari al 60% del costo totale che doveva essere sostenuto dall'impresa. La Commissione ha concluso che le attività svolte dall'impresa nel contesto di questo progetto globale non si qualificavano come ricerca. Eko-Stahl costituiva semplicemente il "terreno di prova" per gli altri partecipanti al progetto, volto allo svolgimento di ricerche sociali sul comportamento dei lavoratori di fronte alle trasformazioni tecnologiche.

3.2.4. BREMA Warmwalzwerk

Il 28 marzo la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in relazione all'aiuto (0,623 milioni di euro) che le autorità tedesche avevano notificato a favore di Stahlwerke Bremen (l'impianto beneficiario previsto divenne nel frattempo BREMA Warmwalzwerk, un'entità giuridicamente indipendente), in relazione a investimenti in un forno che avrebbe consentito una riduzione del consumo energetico e di conseguenza una riduzione delle emissioni di CO₂. La Commissione ha concluso che gli investimenti non potevano essere ammessi a beneficiare degli aiuti ambientali perché i risparmi che l'impresa trarrà dall'investimento lo ammortizzeranno in 4 anni. Poiché a norma del codice degli aiuti alla siderurgia, per calcolare i costi ammissibili per l'aiuto, si devono detrarre dai costi dell'investimento i risparmi dell'impresa, nessuno dei costi poteva beneficiare dell'aiuto.

3.2.5. Stahlwerke Bremen

Il 20 giugno la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto proposto dalla Germania a favore di Stahlwerke Bremen per finanziare parte dei costi di un progetto di ricerca precompetitiva. Esso consisteva nella costruzione e nella gestione di un impianto dimostrativo di depurazione dell'acqua. L'aiuto di 290 828 euro rappresentava un'intensità del 25%, conforme alle norme sulle attività di sviluppo precompetitive. Il progetto, per quanto in fase dimostrativa, presenta ancora un rischio molto elevato di insuccesso e l'impianto dimostrativo non può, in alcun caso, essere utilizzato a scopi industriali. In caso di successo l'impresa deve costruire un nuovo impianto completo a fini industriali. La Commissione ha concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per potere approvare l'aiuto, compresa la definizione e la fase di ricerca e la corrispondente intensità dell'aiuto, l'ammissibilità dei costi e l'effetto di incentivazione.

3.2.6. Stahlwerke Bremen

Il 2 ottobre la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento che aveva deciso di avviare il 20 giugno in relazione a una proposta di aiuto alla ricerca e sviluppo a favore di Stahlwerke Bremen, per tenere conto del fatto che la Germania aveva ritirato la propria notifica di aiuto.

3.3. SPAGNA

3.3.1. Dieci imprese basche

Il 28 marzo la Commissione ha deciso di avviare il procedimento contro l'aiuto versato dalla Spagna a dieci imprese siderurgiche nei paesi baschi per attività di ricerca e sviluppo. L'aiuto, per un importo di 0,535 milioni di euro, è stato versato alle imprese senza notificazione preventiva alla Commissione e approvazione da parte di quest'ultima, e rappresentava intensità comprese fra il 40% e il 4,2%. La Commissione nutre dubbi in merito alla qualifica di alcune delle attività come ricerca e al fatto che altre corrispondano alla fase di ricerca dichiarata. Ci sono dubbi anche in merito all'effetto di incentivazione dell'aiuto sulle imprese quanto allo svolgimento delle attività di ricerca.

3.3.2. Sette imprese basche

Il 6 giugno la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto versato dalla Spagna, per un importo di 0,239 milioni di euro, a sette imprese nei paesi baschi per investimenti destinati a migliorare la tutela ambientale. Gli investimenti non hanno avuto alcun effetto sul processo produttivo, erano rivolti al miglioramento delle norme esistenti e l'intensità dell'aiuto si limitava al 10%. Per questo motivo la Commissione, pur rammaricandosi che la Spagna non abbia rispettato prima di versare l'aiuto l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e di approvazione da parte di quest'ultima, ha concluso che esso era compatibile con il mercato comune.

3.3.3. Siderurgica Anon

Il 20 dicembre la Commissione ha deciso di avviare il procedimento contro l'intervento della Spagna a favore di Siderurgica Anon, una nuova impresa siderurgica situata in Galizia. Tale intervento, effettuato senza notifica preventiva alla Commissione e approvazione da parte di quest'ultima, consiste in una partecipazione al capitale da parte dell'impresa pubblica SODIGA e in agevolazioni creditizie sotto forma di una garanzia e di abbuoni di interessi su un prestito. Il prestito, concesso anch'esso con la partecipazione di un fondo pubblico, coprirebbe circa il 32% degli investimenti effettuati dall'impresa in un nuovo laminatoio, per un costo pari a 30 050 605 euro.

La Commissione non dispone di informazioni sulle condizioni e i diritti connessi alla partecipazione di SODIGA al capitale azionario, informazioni necessarie per consentirle di valutare se tale partecipazione presenti o meno elementi di aiuto. Essa dubita anche che le agevolazioni creditizie concesse possano contenere elementi di aiuto. Per questi motivi, ha deciso di avviare il procedimento formale di indagine.

3.4. FRANCIA

3.4.1. Crediti di imposta su investimenti esteri

Il 21 novembre la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in relazione ai crediti di imposta su investimenti esteri previsti dalla legislazione francese sulla tassazione delle società. La Commissione ha ritenuto che il sistema francese accordasse un vantaggio finanziario ai destinatari mediante risorse statali e che non si trattasse di una misura generale. Come è avvenuto l'anno precedente per la Spagna, la Commissione non ha ordinato il recupero degli aiuti già eventualmente versati a imprese CECA prima della decisione definitiva e si è limitata a chiedere alla Francia di adeguare in tal senso la propria normativa.

3.5. ITALIA

3.5.1. Ferriere Nord

Il 28 marzo la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento contro l'aiuto notificato dall'Italia a favore di Ferriere Nord riguardo a investimenti ambientali nel suo settore di attività CECA, per tenere conto del ritiro della notifica di aiuti da parte dell'Italia.

3.5.2. Ilva

Il 28 marzo la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento contro l'aiuto notificato dall'Italia a favore di Ilva riguardo a investimenti ambientali nel suo settore di attività CECA, per tenere conto del ritiro della notifica di aiuti da parte dell'Italia.

3.5.3. Cogne

Il 31 gennaio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto notificato dall'Italia a favore di Cogne Acciai Speciali Srl, per un programma di ricerca denominato "Cogne 2004" che comprende quattro progetti principali. L'aiuto ammontava a 2,582 milioni di euro per un'intensità del 25% e del 50% a seconda della fase della ricerca, ricerca industriale o attività precompetitiva. L'impresa incrementerà il proprio bilancio per la ricerca di oltre il 50% nell'arco di cinque anni e sta assumendo nuovi operatori scientifici per svolgere le nuove attività di ricerca supplementari. La Commissione ha concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per approvare l'aiuto, compresa la definizione e la fase di ricerca e l'ammissibilità dei costi e l'effetto di incentivazione.

3.5.4. Lucchini

Il 13 febbraio la Commissione ha deciso di avviare il procedimento contro un aiuto notificato dall'Italia a favore di Lucchini per il finanziamento di tre progetti di ricerca e sviluppo condotti dall'impresa fra il gennaio 1998 e il gennaio 2001. L'aiuto sarebbe stato concesso sotto forma di prestiti agevolati per un importo di 2,55 milioni di euro, pari al 35% circa del fabbisogno di finanziamento dei progetti. La Commissione nutre dubbi in merito al fatto che gli investimenti effettuati nel quadro dei progetti riguardino attività di ricerca e, in particolare, in merito

all'ammissibilità delle spese dichiarate. La Commissione ha anche manifestato dubbi quanto all'intensità dell'aiuto e all'esistenza di un effetto di incentivazione.

3.6. AUSTRIA

3.6.1. Voest Alpine Linz

Il 25 aprile la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento in merito alla proposta dell'Austria di concedere aiuti all'impresa Voest Alpine, Linz in quanto ha ritenuto l'aiuto compatibile con il mercato comune. Nel contesto del procedimento, le autorità austriache hanno ridotto l'aiuto proposto a 1,6 milioni di euro, dimostrando che l'investimento aveva l'unico scopo di adeguare l'impresa ai nuovi standard ambientali. I nuovi impianti non erano costruiti in sostituzione di impianti esistenti, in quanto il sistema precedente era costituito semplicemente da bacini idrici che consentivano il filtraggio lento dell'acqua prima che raggiungesse il fiume. L'aiuto, con un'intensità del 15%, soddisfaceva tutte le condizioni previste dal codice degli aiuti alla siderurgia per aiutare le imprese ad adeguarsi ai nuovi standard ambientali.

3.6.2. Voest Alpine Linz

Il 2 ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto proposto dall'Austria a favore di Voest Alpine Stahl Linz per contribuire al finanziamento degli investimenti per la conversione di due sistemi di estinzione degli incendi dall'alimentazione ad Halon a quella a Inergen. Obiettivo dell'investimento è l'adeguamento al regolamento UE sull'ozono, che prevede la graduale eliminazione dei sistemi ad Halon entro la fine del 2003. L'aiuto consiste in una sovvenzione diretta di 24 187,92 euro, pari a un'intensità del 15%. La Commissione ha concluso che l'aiuto soddisfaceva i criteri per gli aiuti volti ad assistere le imprese nell'adeguamento ai nuovi standard ambientali.

3.6.3. Böhler Edelstahl

Il 20 giugno la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto proposto dall'Austria a favore di Böhler Edelstahl. Obiettivo dell'aiuto è contribuire al finanziamento di un impianto secondario di depolverazione che l'impresa sta costruendo per adeguarsi ai nuovi standard ambientali sulle emissioni di polveri (20mg/m³), in vigore a partire dal giugno 2002. L'investimento consentirà non solo di rispettare tale soglia, ma addirittura di ridurre le emissioni di polveri a 10 mg/m³. L'aiuto consiste in una sovvenzione diretta di 348 829,6 euro, pari a un'intensità del 10%. La Commissione ha concluso che l'aiuto soddisfaceva i criteri per gli aiuti volti ad assistere le imprese nell'adeguamento ai nuovi standard ambientali.

3.6.4. Voest Alpine Donawitz

Il 3 luglio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto proposto dall'Austria a favore di Voest-Alpine Stahl Donawitz GmbH. Obiettivo dell'aiuto è contribuire al finanziamento di investimenti per impianti secondari di depolverazione e attrezzature di recupero nella metallurgia secondaria per la riduzione delle emissioni di polveri, in vista di un adeguamento ai nuovi standard ambientali, in vigore a partire dal giugno 2002. L'aiuto consiste in una sovvenzione

diretta di 2 648 925 euro, pari a un'intensità del 15%. La Commissione ha concluso che l'aiuto soddisfaceva i criteri per gli aiuti volti ad assistere le imprese nell'adeguamento ai nuovi standard ambientali.

3.7. Paesi Bassi

3.7.1. Corus Technology

Il 25 luglio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto proposto dai Paesi Bassi a favore di Corus Technology, il centro di ricerca di Corus nei Paesi Bassi. Obiettivo dell'aiuto è finanziare due progetti di ricerca. Uno di essi riguarda uno studio sulla dinamica dei fluidi dell'acciaio liquido mediante modelli informatici. L'altro progetto studia i processi che si verificano nella suola dell'altoforno. La sovvenzione per i due progetti ammonta a 467 193,51 euro, con un'intensità media del 37,5%. La Commissione ha concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per approvare l'aiuto, compresa la definizione e la fase di ricerca e la corrispondente intensità dell'aiuto nell'ambito di ciascun progetto, l'ammissibilità dei costi e l'effetto di incentivazione.

3.7.2. Corus Technology

Il 17 ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito a un aiuto proposto dai Paesi Bassi a favore di Corus Technology, il centro di ricerca di Corus nei Paesi Bassi. Obiettivo dell'aiuto è finanziare un progetto di ricerca denominato "Excess Enthalpy Combustion" ('EEC'), che consiste in una ricerca in merito a una nuova tecnica di combustione per forni di grandi dimensioni (con temperature superiori a 800°C). Obiettivo del progetto è ottenere, tramite questa tecnologia, un risparmio energetico del 19% e una riduzione analoga del CO₂, nonché dimezzare le emissioni di NOX. La sovvenzione, per un importo di 166 661,22 euro, rappresenta un'intensità media del 37,5%. La Commissione ha concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per potere approvare l'aiuto, compresa la definizione e la fase di ricerca e la corrispondente intensità dell'aiuto, l'ammissibilità dei costi e l'effetto di incentivazione.

3.8. Regno Unito

3.8.1. Imposta sul mutamento climatico

Il 28 marzo la Commissione ha approvato l'imposta britannica sul mutamento climatico, fatta eccezione per la disposizione relativa all'esenzione per i carburanti a doppio uso, per cui ha deciso di avviare il procedimento. La normativa prevede un'esenzione dall'imposta quando i prodotti energetici sono utilizzati in parte come combustibile e in parte ad altri fini, ad esempio in una riduzione chimica quale ha luogo negli altiforni per la produzione di acciaio. La Commissione è in dubbio se tale esenzione costituisca una misura generale o se non costituisca invece un aiuto alle imprese che utilizzano questo processo di produzione dell'acciaio. Qualora essa costituisca un aiuto di Stato, la Commissione dubita che sia compatibile con il codice degli aiuti alla siderurgia.

DECISIONI ADOTTATE NEL 2001 EX CODICE AIUTI SIDERURGIA

STATO MEMBRO	IMPRESA (Aiuto n.)	IMPORTO milioni di €)*	MISURA	OGGETTO	DECISIONE COMMISSIONE	GAZZETTA UFFICIALE
B	SIDMAR (C 37/01)	0,263 (p)	sovvenzione	ambiente	parzialm. negat. (20.12)	non ancora pubbl.
	SIDMAR (N 360/01)	0,353 (n)	sovvenzione	R&S	nessuna obiezione (18.7)	non ancora pubbl.
	Duferco Belgium (NN121/00)	15,6	compartecipazione	investimenti	nessun aiuto (25.7)	C 268, 22.9.01
		24,3	prestito			
D	GMH (C43/00)	1,28/anno	compenso servizio	contratto di gestione	nessun aiuto (28.11)	non ancora pubbl.
	Gröditz (C 33/01)	30,2	prezzo cespiti	vendita cespiti	nessun aiuto (20.12)	non ancora pubbl.
	EKO-Stahl (C12/01)	0,399	sovvenzione	R&S	negativa (28.11)	non ancora pubbl.
	BREMA Warmwalzwerk (C 34/00)	0,623	sovvenzione	ambiente	negativa (28.3)	non ancora pubbl.
	Stahlwerke Bremen (N 118/01)	0,29	sovvenzione	R&S	nessuna obiezione (20.6)	C 244, 1.9.01
	Stahlwerke Bremen (C40/01)	n.d.	sovvenzione	R&S	ritiro notifica (2.10)	n.d.
E	Dieci impr. Basche (NN77/00)	0,535	sovvenzioni	R&S	procedim. avviato (28.3)	C 185, 30.6.01
	Sette impr. Basche (NN78/00)	0,239	sovvenzione	ambiente	nessuna obiezione (6.6)	C 211, 28.7.01
	Siderurgica Anon (NN71/01)	n.d.	compartecipazione garanzia di crediti	investimenti	procedim. avviato (20.12)	C33, 6.2.02
F	Crediti di imposta su investimenti esteri (C61/00)	n.d.	esenzione fiscale	invest. esteri	negativa (21.11)	non ancora pubbl.
I	Ferriere Nord (C35/99)	n.d.	sovvenzione	ambiente	ritiro notifica (28.3)	L 310, 28.11.01
	ILVA (C 19/99)	n.d.	sovvenzione	ambiente	ritiro notifica (28.3)	non ancora pubbl.
	Cogne (N434/00)	2,6	sovvenzione	R&S	nessuna obiezione (31.01)	C 133, 5.5.01
	Lucchini (N613/01)	2,55	prestiti agevolati	R&S	procedim. avviato (13.2)	C166, 9.6.01
A	Voest Alpine Linz (C24/2000)	1,625	sovvenzione	ambiente	decisione positiva (25.4)	L235,4.9.01
	Voest Alpine Linz (N 258/01)	0,024	sovvenzione	ambiente	nessuna obiezione (2.10)	C333, 28.11.01
	Böhler Edelstahl (N 257/01)	0,349	sovvenzione	ambiente	nessuna obiezione (20.6)	C 226, 11.8.01
	V.A. Donawitz (N 77/00)	2,649	sovvenzione	ambiente	nessuna obiezione (3.7)	C 318, 13.11.01
NL	Corus Technology (N220/01)	0,467	sovvenzione	R&S	nessuna obiezione (25.7)	C318,13.11.01
	Corus Technology (N533/01)	0,167	sovvenzione	R&S	nessuna obiezione (17.10)	C 347,8.12.01
UK	Imposta mutam. clim. (C19/01)	n.d.	sgravio fiscale	ambiente	procedimento parzialm. avviato (28.3)	C191,7.7.01

* Gli importi in grassetto corrispondono agli aiuti; gli importi in corsivo corrispondono a misure nelle quali l'aiuto non è stato quantificato o non costituisce un aiuto. (p) designa gli aiuti oggetto di una decisione positiva; (n) designa gli aiuti oggetto di una decisione negativa; n.d. indica che l'aiuto non è noto o l'informazione ha perso valore.